



## Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI

Ufficio D2 – Disciplina Commercio

**Lettera circolare del 10/03/2006 prot. n. 0002567.**

(Riferimento nota del Ministero Interno n. 557/PAS.16646.12000.A(17)A del 31/01/2006)

**OGGETTO:** Legge 25 agosto 1991, n.287.

***OBBLIGO DELLA CONDUZIONE PERSONALE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, PER IL SOGGETTO TITOLARE DI IMPRESA CHE RISULTI IN POSSESSO DI PIÙ AUTORIZZAZIONI. -  
NOTA INFORMATIVA -***

**TESTO:**

Per opportuna informazione, si comunica che il Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS.16646.12000.A(17)A del 31 gennaio 2006, ha confermato il proprio orientamento, in merito all'obbligatorietà della conduzione personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L. 25 agosto 1991, n. 287, fatta salva la possibilità, per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all'istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Il predetto Ministero ha, infatti, precisato quanto segue:

*“Si ritiene in proposito di dover confermare detto orientamento, anche con riguardo agli esercizi rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 287 del 1991 (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), anche alla luce dell'art. 152 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che trova applicazione nel caso di specie fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 135/2001.*

*Peraltro, per gli esercizi ricettivi, disciplinati dalla legge n. 135/2001, dispone direttamente, prescrivendo il rispetto della norme di pubblica sicurezza, l'art. 9, comma 2, della medesima legge.*

*Né, d'altro canto, la legge n. 287/1991 dispone diversamente o esonera espressamente dall'applicazione degli artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.*

*Va da sé, peraltro, che anche il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

*Ciò non implica, evidentemente, la costanza della presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze.*

*Nei periodi durante i quali sia “temporaneamente assente” il titolare può affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o dipendente; in tal caso rimane*

*sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.*

*Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego, (o di un secondo rappresentante) alle condizioni e secondo le modalità sopradescritte”.*

Ad avviso della scrivente, il predetto obbligo ribadito dal Ministero dell'Interno vale anche, e soprattutto, nel caso in cui titolare di più autorizzazioni sia il legale rappresentante o il delegato di una società.

IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Legge 25 agosto 1991, n. 287 - art. 2, comma 5.  
**REQUISITI DI ONORABILITÀ NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO  
DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - NOTA INFORMATIVA -**

**TESTO:**

Per opportuna informazione, si comunica che il Ministero della Giustizia, con nota n. 027.002.003 del 20 febbraio 2006, ha fornito, su richiesta della scrivente, il proprio parere in materia di requisiti di onorabilità, ai fini dell'iscrizione al REC per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico è stato chiesto se l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la dichiarazione dell'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, produca un risultato riabilitativo immediato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel REC, o se sia comunque necessario il decorso del termine di cui all'art. 2, comma 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si riporta, pertanto, il parere del predetto Ministero:

*"(...) l'istituto dell'affidamento in prova, regolato dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975, benché si faccia comunemente rientrare tra le forme del c.d. "regime premiale", costituisce una forma alternativa di espiatione della pena tecnicamente denominata misura alternativa alla detenzione. Si tratta cioè di una misura che consente, in presenza di determinate condizioni previste espressamente dalla legge, di espiare la pena, per un periodo esattamente uguale a quello della pena ancora da scontare, all'esterno di un carcere attraverso l'affidamento del condannato ad un servizio sociale. Solo con l'esito positivo del periodo si produrrà l'effetto estintivo della pena.*

*In assenza quindi di una contraria previsione normativa, rientra dunque certamente nel dettato dell'art. 2, comma 5, della legge n. 287 del 1991: ne consegue che, anche in caso di sottoposizione del soggetto al regime dell'affidamento in prova, dovrà attendersi il decorso del termine di cinque anni dal momento dell'estinzione della pena (per altro dichiarata con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza), perché possa procedersi all'iscrizione dell'interessato al REC".*

IL DIRETTORE GENERALE